

Progetti Concorsi

Il Sole 24 ORE

5
7 - 12
FEBBRAIO
2011

Supplemento
al n. 5
Anno XVI
Poste lt. sped. in A.P.
D.L. 353/2003
Conv. L. 46/2004,
art. 1, 1,
DBC Roma

L'INTERVISTA

Alessandro Pasquarelli, (Ad Euromilano): architetti è tempo di sporcarsi le mani, il progetto è un processo industriale

SERVIZIO A PAGINA 4



Più mercato, meno fiducia, progetto in regia, spazio ai giovani: la nostra proposta

Subito una legge per l'architettura

DI MAURO SALERNO

Un mercato vero. Fatto di gare e concorsi per scegliere il miglior progetto e non un nome o un curriculum. Aperto ai giovani e agli studi più piccoli, portatori di innovazione, senza sbarramenti di fatturato. Con le amministrazioni impegnate a programmare e le imprese a costruire, invece che progettare. Con l'idea che le gare e i progetti non sono una fastidiosa imposizione normativa, ma il modo migliore per assicurare consenso e qualità degli spazi pubblici.

Sono obiettivi ambiziosi quelli che stanno dietro all'iniziativa lanciata da «Progetti e Concorsi» per una legge dell'architettura che incida radicalmente sull'impostazione del Codice degli appalti. Come del resto esige una proposta di iniziativa popolare. Dopo aver lanciato l'idea e raccolto i primi suggerimenti e commenti, in questo numero (a pagina 5) pubblichiamo il testo, aprendolo al dibattito e alle considerazioni dei lettori. Ecco i punti chiave.

PIÙ GARE, MENO FIDUCIA

L'idea di fondo è creare un vero mercato della progettazione. Oggi del tutto assente in un Paese dove buona parte dei servizi sono assegnati in via fiduciaria, i concorsi sono un'eccezione e gli incarichi assegnati sulla base di gare che «bypassano» il progetto puntando su prezzo e curriculum. Per ribaltare questa situazione la prima mossa è ridurre drasticamente la soglia sotto la quale sono ammesse procedure diverse dalla gara forma-

le. La nostra proposta è di scendere da 100mila a 40mila euro, ammettendo deroghe solo su autorizzazione dell'Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici. Il via libera di Via Ripetta è necessario anche per consulenze e convenzioni, in modo da arginare il fenomeno degli incarichi mascherati da architetti e università. Ritocchiamo anche i punteggi per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa: più peso alla proposta tecnica, meno a prezzo e tempi.

PROGETTO AL CENTRO

Basta con gli affidamenti al buio. Le amministrazioni devono scegliere un progetto e renderlo pubblico. Per questo il concorso deve diventare la via principale per affidare la progettazione di un'opera. Non bastano più i concorsi-evento, bisogna puntare sul confronto tra progetti anche per realizzare piazze, scuole, piccoli interventi pubblici. Nel 2010 in Italia sono stati banditi 193 concorsi (di idee e progettazione), in Francia 1.466. Questi numeri nascondono un gap – di trasparenza del processo progettuale che si traduce in qualità degli spazi pubblici – che va ridotto. Anche per questo la proposta di legge prevede l'introduzione dell'advisor per i concorsi: un consulente specialista capace di supportare gli enti meno attrezzati nella gestione delle gare. Previsti anche incentivi per i privati.

SPAZIO AI «PICCOLI»

Basta con gli sbarramenti di fatturato, curriculum e organico. Ai concorsi si partecipa con il progetto. I requisiti valgono solo per

UN MERCATO VERO
Fatti i concorsi pubblici a una professione. No alle committenze dei progetti con imprese e pubbliche amministrazioni

STOP ALLE TRATTATIVE PRIVATE
Gli incarichi fiduciari sono di esclusiva competenza di enti pubblici. Devono essere vietati sopra i 40mila euro

PROGETTO AL CENTRO
Le selezioni devono consistere di discutere il merito delle proposte. Bando affidato a scelta chiusa, no ai concorsi di progettazione

LARGO AI GIOVANI
Via libera per i concorsi. Requisiti solo per i concorsi, con possibilità di esecuzioni dopo l'aggiudicazione. Il vincitore mantiene il ruolo di capo-progetto

CANTIERI CERTI
Dopo il concorso il deve passare al cantiere. Azione di responsabilità con il progetto in danno erariale da far valere alla Corte dei conti

l'affidamento degli incarichi successivi. Ma anche in questo caso chi vince, al termine della competizione, deve potersi associare a soggetti più «grandi» per ottenere l'incarico, mantenendo il ruolo di capo-progetto nei confronti dell'amministrazione.

MENO APPALTI INTEGRATI

Il progetto deve diventare un punto fermo del processo costruttivo. Gli incarichi congiunti di progetto e lavori alle imprese aprono varchi a varianti con aumento di costi e scadimento della qualità delle realizzazioni. L'appalto integrato (esecutivo più lavori) deve essere limitato a opere di una certa soglia economica (sotto i 500mila euro e sopra i 20 milioni) e di particolare impegno tecnologico. Vietate le gare di lavori sul preliminare.

BASTA IN HOUSE

Ribaltiamo i principi del Codice. Fare i progetti spetta ai professionisti, non alle stazioni appaltanti che sono, invece, chiamate a impegnarsi nella programmazione.

CANTIERI CERTI

Le opere inserite nel programma triennale delle amministrazioni devono essere dotate del Documento preliminare alla progettazione. Aggiornamenti delle norme che prevedono l'obbligo dei concorsi sono sanzionate dall'Autorità di vigilanza. La mancata realizzazione di un progetto frutto di concorso – tranne casi indipendenti dalla volontà dell'amministrazione – configura l'ipotesi di danno erariale, sanzionabile dalla Corte dei conti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualità Italia, un solo cantiere

Un solo cantiere in corso, sette iniziative ferme ai blocchi di partenza, altre quattro ancora in progettazione e con qualche problema di risorse. È questo il bilancio di «Qualità Italia», programma interministeriale promosso dai Beni culturali e dallo Sviluppo economico per promuovere i concorsi di architettura tra le amministrazioni del Sud. Il programma è stato lanciato nel 2007 con un contributo di 100mila euro alle amministrazioni che si sono candidate impegnandosi a realizzare le opere frutto dei concorsi.

L'iniziativa era nata proprio come un marchio per tante nuove opere pubbliche, piazze, riqualificazioni di centri storici, parcheggi, scuole, da costruire nel nostro Paese, con progetti frutto di concorsi. Piccole opere anche a misura di studi emergenti. L'idea era quella di mettere in campo un «modello» da far replicare, in modo da diffondere la cultura del concorso a scapito della via fiduciaria agli incarichi. Ma a distanza di tre anni dalla pubblicazione dei primi bandi, le ambizioni in qualche caso hanno dovuto fare i conti con la realtà della scarsa liquidità finanziaria di comuni e province. Maria Grazia Bellisario, dalla direzione Architettura e Arte contemporanea dei Beni culturali dice: «Il nostro compito è finito, ora tocca agli enti locali mantenere fede agli impegni».

PIEROTTI ALLE PAGINE 2-3

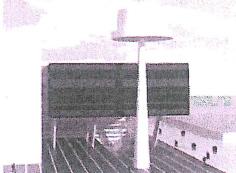
A pagina 5 la proposta di legge
Dite la vostra via mail e sul web

progettieconcorsi@ilssole24ore.com

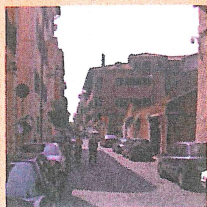
PROGETTI E CONCORSI

ALL'INTERNO

6 SVILUPPO IMMOBILIARE
Via libera a Bolzano: polo tecnologico e quartiere «modello» tutto Casaclima

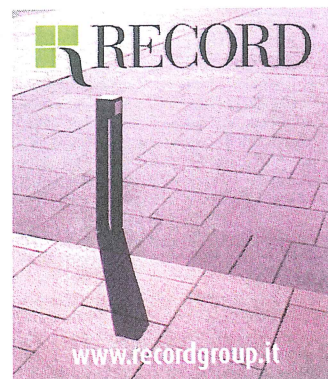
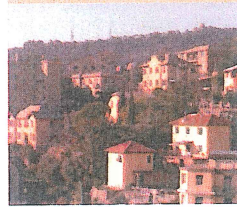


7 OPERE PUBBLICHE
Le idee dei «professori» invitati da Alemanno a Via Giulia



8-9 COSTRUIRE LOW COST
La casa di 100 mq autocostituita nella campagna di Ferrara è costata 100mila euro all'acquirente

10 PROGETTI PARTECIPATI
Genova? Da demolire Alla città la proposta choc degli architetti



UNA LEGGE PER L'ARCHITETTURA

Regia al progetto in 11 articoli

Un mercato vero, fatto di concorrenza e attenzione alla qualità del progetto. Ma soprattutto più mercato per i professionisti, con l'obiettivo di innovare e innalzare la

qualità delle realizzazioni, facendo largo a giovani e piccoli studi. Sono gli obiettivi della proposta di legge popolare dell'architettura che «Progetti e Concorsi» promuove e sottopone all'at-

tenzione dei lettori. A sinistra trovate il testo, a destra la spiegazione dei contenuti. Scrivete, collegatevi: fateci sapere cosa ne pensate. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

@ Il dibattito è aperto. Dite la vostra
progettieconcorsi@ilsole24ore.com

f PROGETTI E CONCORSI

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER LA QUALITÀ DELL'ARCHITETTURA

Articolo 1 (Finalità)

1. L'architettura è una espressione della cultura e del patrimonio artistico del nostro Paese. La Repubblica promuove e tutela con ogni mezzo la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica come bene di interesse pubblico primario per la salvaguardia e la trasformazione del paesaggio.

2. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la presente legge detta i principi generali di promozione della qualità architettonica. Le Regioni si adeguano a tali principi nell'esercizio della propria potestà legislativa e regolamentare.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni dell'articolo 3 del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce, di seguito "Codice").

Articolo 3 (Modifiche alla Parte II, Capo IV, Sezione I del Codice. Disposizioni in materia di affidamento dei servizi di architettura)

1. All'articolo 91, comma 1 del Codice le parole «di importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «di importo pari o superiore a 40mila euro».

2. All'articolo 91 del Codice è aggiunto il seguente comma:
 1-bis. Deroghe alle procedure previste dal comma 1 sono possibili soltanto per ragioni di necessità e urgenza adeguatamente motivate dalla stazione appaltante e autorizzate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici.

3. Il comma 5 dell'articolo 91 del Codice è sostituito dal seguente:

5. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico le stazioni appaltanti applicano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. Ogni altra modalità di affidamento deve essere motivata e approvata dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici. Pena la nullità del bando.

4. All'articolo 91, comma 8 del Codice sono aggiunte infine le seguenti parole: «Eventuali contratti di consulenza o convenzioni relativi a pianificazione, programmazione, gestione, progettazione di lavori pubblici possono essere attribuiti solo sulla base di un'adeguata motivazione della stazione appaltante e devono essere autorizzati dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici».

5. All'articolo 91 è aggiunto infine il seguente comma:
 8-bis. Per la preparazione e la gestione del concorso le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del supporto dei soggetti di cui all'articolo 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) selezionati con le procedure previste dai commi 1 e 2.

6. Il comma 5 dell'articolo 99 del Codice è sostituito dal seguente:

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, sono affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Nel caso in cui il vincitore del concorso non sia in possesso dei requisiti previsti dal bando può ugualmente ottenere l'incarico associandosi con un soggetto in possesso di tali requisiti, mantenendo il ruolo di capogruppo e responsabile del progetto nei confronti della stazione appaltante.

7. Al comma 2 dell'articolo 101 del Codice sono aggiunte le seguenti parole: «Tali requisiti, indicati nel bando, servono solo a individuare i parametri da rispettare ai fini dell'ottenimento del successivo incarico, ma non valgono come criteri di ammissione al concorso».

8. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 109 del Codice è sostituito dal seguente: «Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. L'incarico è affidato con procedura negoziata senza bando nel caso in cui il corrispettivo per le ulteriori attività di progettazione non sia già stato indicato nel bando di concorso».

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 266 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207. Modalità di svolgimento delle gare)

1. Il comma 5 dell'articolo 266 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento Appalti) è sostituito dal seguente:

5. I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui al comma 4 sono fissati dal bando di gara e possono variare:
 - per il criterio a) da 20 a 30;

- per il criterio b) da 50 a 70;
 - per il criterio c) da 5 a 15;
 - per il criterio d) da 0 a 5.

Articolo 5 (Incentivi ai privati)

1. Le Regioni possono prevedere normative incentivanti per i soggetti privati che ricorrono ai concorsi di progettazione per selezionare i progetti di realizzazione delle opere di nuova costruzione. Tra gli incentivi possono figurare bonus volumetrici, sconti sugli oneri urbanizzazione e procedure semplificate per l'ottenimento dei titoli abilitativi.

Articolo 6 (Giovani progettisti)

1. Presso il Ministero dei Beni Culturali è istituito un albo annuale dei giovani architetti, di età inferiore ai 40 anni, vincitori di concorsi di idee o di progettazione. L'attività e il profilo degli studi inseriti nell'albo viene pubblicizzata nel sito internet del Ministero. L'albo è a disposizione dei privati che possono utilizzarlo per organizzare consultazioni di professionisti ad invito.

Articolo 7 (Appalto integrato di progetto e lavori)

1. All'articolo 53 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 2 le parole «di cui alle lettere b) e c) del presente comma» sono sostituite da «di cui alla lettera b) del presente comma»;

- la lettera c) del comma 2 è abrogata;

- dopo il comma 2 è inserito il presente comma:

2-bis. La fattispecie di contratto prevista alle lettere b) del precedente comma sono possibili soltanto qualora:

1) Riguardino lavori di importo inferiore a 500.000 euro;
 2) Riguardino lavori in cui la componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60% del valore dell'opera;

3) Riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;

4) Riguardino lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro;

- il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettera b) e nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto la stazione appaltante deve indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota di compenso degli oneri di progettazione previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.

Articolo 8 (Modifiche all'articolo 90 del Codice. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)

1. All'articolo 90 del Codice sono apportate le seguenti modifiche:

- Al comma 1 sono abrogate le lettere a), b) e c);

- Il comma 6 è così sostituito:

6. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione sono riservati ai soggetti di cui al comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h). Alle amministrazioni aggiudicatrici competono le attività di cui all'articolo 128.

Articolo 9 (Modifiche all'articolo 128 del Codice. Programmazione dei lavori pubblici)

1. All'articolo 128 del Codice è inserita la seguente modifica:

- al comma 2 dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Per ogni opera inserita nel programma triennale le amministrazioni aggiudicatrici predispongono il Documento preliminare alla progettazione».

Articolo 10 (Sanzioni)

1. I funzionari delle amministrazioni che non utilizzano i concorsi come procedura preliminare alla realizzazione dell'opera, come previsto dall'articolo 3, comma 3, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra lo 0,5% e l'1% del valore dell'opera. L'Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici di lavori servizi e forniture verifica il rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 3 e commina le relative sanzioni.

2. La mancata realizzazione di un progetto selezionato tramite concorso di progettazione configura la fattispecie di danno erariale sanzionabile dalla Corte dei Conti. L'ipotesi di danno erariale si configura anche nel caso in cui l'amministrazione decida di affidare lo sviluppo del progetto a un soggetto diverso dal vincitore del concorso di progettazione.

Articolo 11 (Norme finali)

1. Per tutte le fattispecie non regolate dalla presente legge valgono le norme previste dal Dlgs 163/2006 e dal regolamento attuativo.

LE LINEE GUIDA

Art. 1**Principi generali**

L'architettura diventa una disciplina tutelata dalla Costituzione.

Art. 3**Commi 1 e 2****Freno alle trattative private**

Gli incarichi sono possibili solo sotto i 40mila euro. Le deroghe vanno autorizzate dall'Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici.

Comma 3**Spazio ai concorsi**

Il concorso di progettazione deve diventare la via prioritaria per l'affidamento delle opere pubbliche. Il ricorso ad altre procedure deve essere autorizzato dall'Autorità.

Comma 4**Stop agli appalti mascherati**

No a ogni forma di aggiramento della concorrenza a partire dalle convenzioni della Pa con Università, enti di ricerca e Onlus.

Comma 5**Advisor per i concorsi**

Nasce la figura del consulente-specialista in grado di supportare l'amministrazione nell'organizzazione e la gestione del concorso.

Commi 6 e 7**Il fatturato non conta**

Ai concorsi, anche a quelli in due gradi, si partecipa solo con il progetto. Se chi vince non ha i requisiti tecnici ed economici deve associarsi con un "esperto". Il vincitore del concorso mantiene il ruolo di capo-progetto e responsabile nei confronti della stazione appaltante. I concorsi di progettazione sono indetti allo scopo di attribuire al vincitore l'incarico delle progettazioni definitiva ed esecutiva dell'opera.

Comma 8**Progetti senza sorprese**

La progettazione è un processo unitario che parte dal preliminare e arriva fino in cantiere. È importante che tutte le funzioni siano affidate allo stesso professionista che deve poter dire la sua sulle eventuali varianti.

Art. 4**In gara vince la qualità**

Nella valutazione delle offerte la commissione deve riconoscere un punteggio maggiore all'offerta progettuale rispetto al curriculum, al prezzo e al tempo di esecuzione.

Art. 7**Freno all'appalto integrato**

Deve essere limitato a opere particolarmente complesse da un punto vista tecnologico e di importo inferiore a 500mila euro o superiore a 20 milioni.

No alle gare di lavori sul preliminare

Consentono troppa libertà alle imprese con conseguenti lievitazioni dei costi delle opere.

Progettista non condizionabile

Negli appalti integrati è necessario rendere obbligatorio il pagamento diretto del progettista da parte della stazione appaltante.

Art. 8**Basta con la progettazione interna**

Ribattiamo il principio del Codice appalti, la prima scelta è il mercato. Alla pubblica amministrazione resta il compito di programmare e vigilare. Allo stesso modo devono essere vietati o limitati al massimo gli incarichi in house alle società collegate.

Art. 9**Niente libro dei sogni**

Ogni opera inserita nel programma triennale delle amministrazioni deve essere dotata almeno del Documento preliminare alla progettazione a prima garanzia della fattibilità.

Art. 10**Cantieri certi**

Se un progetto selezionato con procedure concorsuali non viene realizzato i funzionari possono essere chiamati a rispondere di danno erariale (tranne per casi indipendenti dalla volontà dell'amministrazione).